Napoli 9. Febbrajo 1818.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Volendo secondare i voti del Consiglio Generale della Provincia del 1. Abruzzo Ulteriore per una diminuzione del Dazio di esportazione sull'olio che si estrae da quella Provincia per la via di terra

Considerando che gli stessi motivi addotti dal Consiglio Generale della detta Provincia in appoggio di tal domanda sussistano ancora per le altre due Provincie che confinano col territorio dello stato Pontificio.

Vista la tariffa de' dritti di esportazione, annessa al nostro Decreto del 20 Aprile 1818, sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze abbiamo risoluto di *DECRETARE*, e *DECRETIAMO* quanto segue.

ART. 1.

Il dazio di esportazione che nella enunciata tariffa si trova stabilito a grana quarantadue a stajo sull'olio di olive, o morchia che si estrae tanto per mare quanto per terra rimane ridotto a grana trentacinque a stajo sul olio di olive o morchia che sarà esportato per la via di terra così dalle Provincie degli Abruzzi, come da quella di Terra di Lavoro.

In conseguenza sull' olio di olive o morchia che si esporta per la via di mare si continuerà a riscuotere il dazio di grana quarantadue a stajo.

A R T. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
firmato — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. = MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. = MARCHESE TOMMASI

Per Copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
firm. = FELICE AMATI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti
Firm. = Marchese De Turris.

ıia che si
scuotere il

'Finanze è
to.

DO.

: Stato
:lliere
OMMASI.
'orme
Stato
lliere
OMMASI
,forme
Stato
impedito
IATI.
ıe
ıle
'i
urris.

In conseguenza sull' olio di olive o morchia che si esporta per la via di mare si continuerà a riscuotere il dazio di grana quarantadue a stajo.

ART. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro delle Finanze
firmato — DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. = MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. = MARCHESE TOMMASI

Per Copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
firm. = FELICE AMATI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti.
Firm. = Marchese De Turris.

chia che si
riscuotere il

le Finanze è
reto.

NDO.

di Stato
celliere
Tommasi.
nforme
li Stato
celliere
Tommasi
onforme
i Stato
se impedito
AMATI.
rme
erale
etti
Turris.

In conseguenza sull' olio di olive o morchia che si esporta per la via di mare si continuerà a riscuotere il dazio di grana quarantadue a stajo.

ART. 2.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato	*Il Segretario di Stato*
Ministro delle Finanze	*Ministro Cancelliere*
firmato — DE' MEDICI.	*firm.* = MARCHESE TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firm. = MARCHESE TOMMASI
Per Copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
firm. = FELICE AMATI.
Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti.
Firm. = Marchese De Turris.